



CITTÀ DI LOCRI

89044 Città Metropolitana di Reggio Calabria


Codice Fiscale 81000410803 - Partita IVA 00138500806

SETTORE 3

URBANISTICA - AMBIENTE - DEMANIO - CUP - PATRIMONIO

www.comune.locri.rc.it

[mail: settore3comunedilocri.it](mailto:settore3comunedilocri.it) Pec: ufficioprotocollo.comunelocri@asmepec.it



ORDINANZA N° 2 DEL 05/06/2025

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI STAZIONAMENTO, ALAGGIO E VARO DI PICCOLE IMBARCAZIONI DA PESCA E DA DIPORTO, NELL'AREA DEMANIALE MARITTIMA A GESTIONE COMUNALE, INDIVIDUATA NEL LOTTO N° (1AI) E LOTTO (1PP) DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA DEL COMUNE DI LOCRI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 "URBANISTICA – AMBIENTE -DEMANIO"

Visti:

- gli articoli, 30, 68, 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione approvato con RD 327 del 30.03.1942 come modificato dalla Legge n° 25 del 26.02.2012 e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- la Legge 15.3.97, n° 59 relativa al conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- il D. Lgs n° 112 del 31.3.1998 che ha operato il conferimento alla Regioni e agli altri Enti locali delle funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni sui beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, con esclusione dei porti e delle aree di preminente interesse nazionale individuate con D.P.C.M. n° 94 del 21.12.1995;
- la Legge Regione Calabria n° 17 del 21.12.2005 che detta le norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.
- il Decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 di attuazione Direttive CEE in materia di smaltimento rifiuti;
- la Legge 11.05.1999, n 152 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258" Rilevata la specifica competenza dell'ARPA.CAL relativa al campionamento delle acque di balneazione dei Punti Carta interessati ed individuati nel tratto della costa del Comune di Locri , così come previsto dal D.P.R. 470/82;
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n° 152 e ss.mm.ii. " Testo Unico Ambientale";
- il Decreto Legislativo 267/2000 che disciplina le leggi in materia di ordinamento degli Enti locali;
- l'articolo 24 del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) pubblicato sul B.U.R.C. del 14.07.2007 in base al quale i Comuni costieri emettono Ordinanza per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa e balneare;

Visto il Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Locri (di seguito P.C.S.) approvato con Determina Prot. n° 4073 del 20/12/2016 della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Settore 10 – Pianificazione-Ambiente-Leggi Speciali, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 21/12/2005, n° 17 e ss.mm.ii.;

- la nota protocollo n° U-5153 datata 18/05/2023 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, recante raccomandazioni ai Comuni costieri per la corretta esecuzione della stagione balneare;
- l'Ordinanza n. 21/2023 del 17/05/2023 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica con la quale viene disciplinata la sicurezza della navigazione e della balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario;
- l'ordinanza n. 1/2025 del Comune di Locri che disciplina le attività balneari per la stagione estiva 2025;

Ritenuto necessario disciplinare gli aspetti relativi alla corretta utilizzazione del demanio marittimo nel periodo estivo, con particolare riferimento all'ordinato svolgimento delle attività afferenti la balneazione, in considerazione che l'arenile del Comune di Locri è intensamente frequentato da bagnanti durante la stagione estiva;

Considerato che sull'arenile comunale vengono usualmente depositate piccole imbarcazioni da pesca sportiva e da diporto, con l'alaggio e varo delle stesse da parte dei singoli proprietari, spesso con conseguente disagio per l'utenza balneare;

Ritenuto, pertanto, necessario disciplinare lo stazionamento, l'alaggio ed il varo di imbarcazioni da pesca e da diporto nell'area demaniale marittima 1AI e 1PP, anche al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle suddette attività in sicurezza, nonché garantire la corretta fruizione del demanio marittimo ai fini della libera balneazione durante la stagione estiva;

Tenuto conto che il vigente Piano Comunale di Spiaggia (P.C.S.) individua nelle tavole di Zonizzazione i "Lotti n° 1AI e 1PP" destinati allo stazionamento, al varo ed alaggio di piccole imbarcazioni da pesca e da diporto, la cui gestione è di competenza comunale per la stagione balneare 2025, ai fini della segnalazione e delimitazione dell'area, dell'organizzazione degli spazi interni, della sorveglianza, pulizia, servizi offerti, etc...;

Tutto ciò premesso, ritenuto necessario emanare disposizioni per disciplinare l'esercizio dell'attività di stazionamento, dell'alaggio e varo di piccole imbarcazioni da pesca e da diporto nei suddetti Lotti n° 1 AI, e 1PP, nonché il corretto uso del demanio marittimo e del mare territoriale, al fine di garantirne l'armonizzazione nell'ambito del litorale del Comune di Locri, sia con riguardo alla libera fruizione della spiaggia che dello specchio acqueo antistante, nell'interesse primario della sicurezza della balneazione, della vita umana in mare e della navigazione marittima più in generale;

ORDINA

Articolo 1

Disposizioni Generali

La presente Ordinanza disciplina l'utilizzo ad uso pubblico delle aree demaniali marittime contraddistinte dai "Lotti n° 1AI e 1PP" e dell'antistante zona di mare territoriale, come rappresentati nella Tavola di Zonizzazione del vigente Piano Comunale di Spiaggia di Locri (P.C.S.), a gestione diretta dell'Ente locale, per la stagione balneare 2025, per gli aspetti legati alle attività di stazionamento, alaggio e varo di piccole imbarcazioni da pesca e da diporto, della lunghezza massima fuori tutto (f.t.) di mt. 07,00 (sette), che si svolgono durante la stagione estiva sul litorale comunale.

La stagione balneare è compresa tra il 01 Maggio ed il 31 Ottobre, giusta Ordinanza n° 1/2025 emanata dal Comune di Locri, e pertanto la disciplina delle attività di cui sopra deve intendersi operante esclusivamente per il periodo suindicato.

Tutti gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione e della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati da specifica Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica n° 21/2023 emessa in data 17/05/2023.

Art. 2

Prescrizioni – Rilascio Autorizzazione.

L'arenile demaniale marittimo destinato alle attività di stazionamento libero, alaggio e varo di piccole imbarcazioni da pesca e da diporto è individuato nel "Lotto n° 1AI" delle Tavole di Zonizzazione del vigente Piano Comunale di Spiaggia di Locri (P.C.S.), della **superficie complessiva di Mq. 5.250,00**, e nel "Lotto 1PP" con **superficie di mq. 720,00**, di area a terra ed antistante specchio acqueo per il relativo alaggio e varo, come meglio raffigurato da planimetria su cartografia S.I.D. "Sistema Informativo Demanio Marittimo", allegato alla presente Ordinanza per farne parte integrante.

Le aree d.m. destinate allo stazionamento, alaggio e varo di cui sopra, è opportunamente delimitate, a cura del Comune di Locri, e segnalata con idonea cartellonistica riportante i limiti, divieti ed obblighi ivi esistenti, ai sensi della presente Ordinanza, ai quali gli utenti devono scrupolosamente attenersi nell'esercizio delle attività sulla stessa consentite;

Su tale area è consentito lo stazionamento libero, l'alaggio ed il varo di piccole imbarcazioni da pesca e da diporto a remi e a motore, aventi lunghezza massima fuori tutto (f.t.) di metri 7,00 (sette), con esclusione delle unità a vela, per un numero di unità rapportato all'entità delle aree suddette, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla presente Ordinanza. Non è consentito l'utilizzo dell'area per imbarcazioni destinate a noleggio od altre attività aventi finalità di lucro.

Gli utenti che intendessero utilizzare le aree demaniali marittime ed il corridoio di atterraggio, nei limiti degli spazi disponibili, per le finalità sopraindicate, devono inoltrare preventiva richiesta al Responsabile del Settore 3 "Urbanistica – Ambiente - Demanio" del Comune di Locri, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, nonché del censimento delle imbarcazioni ivi depositate in apposito Registro istituito dall'Ufficio.

La richiesta di autorizzazione, da inoltrare al Comune di Locri all'indirizzo di posta elettronica PEC : ufficioprotocollo.comunelocri@asmepec.it, oppure consegnata a mano all'ufficio Protocollo con allegata copia del documento di identità valido del richiedente, deve contenere, oltre alle complete generalità dell'istante, almeno un contatto telefonico e la descrizione delle caratteristiche dell'unità per la quale è richiesto lo stazionamento sull'arenile, nonché il periodo di prevista permanenza.

L'autorizzazione eventualmente rilasciata dal Comune, per il periodo massimo di 60 (sessanta) giorni, è rinnovabile compatibilmente con la disponibilità di posti nell'area a ciò destinata e non comporta alcun diritto al rinnovo automatico della stessa.

L'atto autorizzativo rilasciato dal Comune deve essere bene esposto sullo scafo dell'unità per gli eventuali controlli delle forze di polizia e del personale dell'Amministrazione Comunale preposto.

Il titolare dell'autorizzazione deve esercitarla personalmente ed esclusivamente per le attività ivi previste, senza alcuna facoltà di cessione, anche temporanea, a favore di terzi.

Qualora il numero di domande pervenute al Comune per l'utilizzo dell'area di cui trattasi per le finalità cui la stessa è destinata non consentisse il totale accoglimento delle stesse, l'Ufficio Demanio dell'Ente procederà seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle istanze.

Eventuali unità presenti nell'area in assenza di autorizzazione e quindi non censite dal Comune, ovvero di caratteristiche diverse da quelle indicate nella richiesta inoltrata all'Ente, come pure eventuali attrezzature abusivamente ivi depositate, devono essere immediatamente rimosse a cura dei rispettivi proprietari, pena la rimozione forzata ed il trasposto in apposita area di deposito individuata dal Comune, con recupero delle spese a carico del proprietario, ai sensi dell'art. 1161, comma 2, del Codice della Navigazione.

L'area demaniale marittima e l'antistante specchio acqueo individuati nei "Lotti n° 1 AI e n 1 PP" del P.C.S. per le finalità suindicate, pertanto, sono interdetti alla balneazione, alla navigazione ed al transito e/o sosta di persone estranee alle attività suindicate.

La sosta delle imbarcazioni sull'arenile deve avvenire in modo ordinato ed in sicurezza e fra una imbarcazione e l'altra deve essere lasciato libero lo spazio di almeno 0,50 metri (metri zerovirgolacinquanta), per il passaggio delle persone.

In caso contrario, le operazioni di alaggio e varo devono essere eseguite dai proprietari delle imbarcazioni, esclusivamente nei giorni ed ore di scarsa frequentazione dei bagnanti, mantenendo, comunque, la distanza di sicurezza di almeno 10 (dieci) metri dal bagnante più vicino.

Ogni imbarcazione può essere spostata dallo spazio di sosta utilizzato esclusivamente per l'effettuazione delle operazioni di alaggio e varo e non deve essere posizionata (neppure temporaneamente o per breve periodo) in altra zona dell'arenile.

Qualora per l'alaggio ed il varo vengano utilizzati gli appositi carrelli od altri idonei supporti, gli stessi, al termine del loro utilizzo, devono essere immediatamente riportati nello spazio destinato all'imbarcazione, evitando di lasciarli in sosta su altre aree demaniali marittime, anche limitrofe.

I proprietari delle imbarcazioni in sosta sull'area demaniale marittima di cui trattasi, devono assicurare, sotto la propria responsabilità, il buono stato di conservazione, pulizia, efficienza e navigabilità dell'unità di proprietà.

Art. 3

Obblighi, divieti e limiti.

Al di fuori dell'area demaniale marittima e dello specchio acqueo a tal fine destinati ed individuati nel "Lotto n° 1AI" del P.C.S., **E' VIETATO**, salvo casi di forza maggiore, lo stazionamento, l'alaggio e il varo di imbarcazioni da pesca e da diporto sull'arenile;

Sulle imbarcazioni in sosta sull'arenile di cui trattasi **E' VIETATO** il deposito, anche temporaneo, di qualsiasi materiale od attrezzatura al di fuori di quelle occorrenti per l'alaggio ed il varo dell'unità o per la navigazione. L'eventuale telo di protezione dell'imbarcazione e gli altri materiale e/o attrezzature presenti a bordo, devono essere opportunamente fissati e conservati, a cura dei rispettivi proprietari, in modo da resistere agli agenti atmosferici ed in modo tale da non costituire alcun pericolo, anche potenziale, per la pubblica e privata incolumità. Inoltre, devono essere lasciati ben visibili gli eventuali elementi identificativi dell'unità (numero di iscrizione nei Registri e/o nome).

Nel caso di eventi meteomarinari avversi e di particolare intensità (mareggiate, forte vento, etc...), tali da pregiudicare eventualmente la sicurezza delle imbarcazioni in sosta sull'arenile, i proprietari delle stesse sono tenuti a rimuoverle e depositarle temporaneamente nella più vicina area demaniale marittima libera e sicura, a condizione, beninteso, che tale operazione venga effettuata in modo da non costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, né pregiudicare il libero transito sull'arenile ed eventuali diritti di terzi. Le imbarcazioni eventualmente delocalizzate a seguito di eventi atmosferici avversi, devono essere ricollocate, a cura dei medesimi proprietari, nell'area demaniale marittima precedentemente occupata, entro e non oltre 24 ore dalla cessazione delle suddette condizioni climatiche sfavorevoli.

Sull'area demaniale marittima opportunamente delimitata per lo stazionamento, l'alaggio e varo delle imbarcazioni, nonché sull'arenile limitrofo, è **VIETATO** lasciare cavi d'acciaio, funi, fusti di olio e/o carburante, cassette, reti in stato di abbandono, rifiuti di alcun genere.

E', altresì, **VIETATO** occupare l'area demaniale marittima di cui trattasi con attrezzature di qualsiasi genere stabilmente infissi al suolo o comunque tali da impedirne la libera fruizione od ostacolarne il transito, nonché eseguire lavori di pulizia delle imbarcazioni, lavaggio delle unità con detersivi e detergenti senza il recupero delle acque, pitturazioni a spruzzo, l'uso di vernici e solventi non conformi alla normativa vigente, l'uso di fiamme libere, l'utilizzazione di attrezzature rumorose e di gruppi elettrogeni, ed ogni altra attività che possa recare disturbo alla libera balneazione ed alla navigazione in generale.

E', inoltre, **VIETATO** eseguire sulla predetta area, operazioni con mezzi meccanici, elettromeccanici, idraulici o manuali (pompe, idranti od altro) che comportino la produzione di acque di rifiuti e quindi possibili fonte di inquinamento. I lavori di carteggiatura possono essere effettuati a mano con divieto assoluto di uso di utensili elettrici o pneumatici (carteggiatrici od altro). Durante le lavorazioni, sull'arenile al di sotto dell'unità e nell'intorno, deve essere steso un telo impermeabile idoneo a raccogliere gli eventuali residui di lavorazione. In ogni caso, tali residui non devono essere abbandonati sull'arenile, né dispersi in mare, al fine di prevenire, ai sensi della vigente normativa in materia, eventuale inquinamento dell'arenile interessato nonché dello specchio acqueo antistante.

Le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni devono, comunque, essere effettuate adottando ogni precauzione al fine di scongiurare possibili danni a persone e/o cose, nonché disturbo alla quiete pubblica, alla libera balneazione ed alla navigazione in generale;

Art. 4

Disposizioni finali

I contravventori della presente Ordinanza sono ritenuti responsabili per i danni che possono derivare nei propri confronti e/o a terzi in conseguenza di illecito comportamento nell'espletamento delle attività sopradescritte e, qualora il fatto non costituisca più grave reato, sono sanzionati ai sensi dell'art. 1164 del codice della navigazione.

L'Amministrazione Comunale di Locri rimane, comunque, completamente manlevata da responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle attività di stazionamento, alaggio e varo di imbarcazioni da parte di privati nell'area demaniale marittima a ciò destinata ed oggetto della presente Ordinanza, nonché per eventuali atti vandalici che potrebbero verificarsi a danno delle imbarcazioni ivi presenti, ovvero per danneggiamento e/o furto di materiali e/o attrezzature presenti a bordo o sull'arenile.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria ed a chiunque competa, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, significando che i contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 54 - 1161 e 1164, del Codice della Navigazione ed ai sensi del D.Lgs 18 Luglio 2005 n. 171 "Codice della Nautica da Diporto" aggiornato con D.Lgs 311/2017 n. 229, nonché dall'articolo 650 del Codice Penale.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, e trasmessa alle Forze di Polizia presenti sul territorio ed all'Autorità Marittima territorialmente competente.

Locri, li 5 Giugno 2025.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Nicola TUCCI



Il Responsabile del Settore 3 "Urbanistica – Ambiente - Demanio"
Arch. Caterina DENISI

